



CITTÀ DI AMANTEA
(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA N° 30 del 28/02/2020
IL RESPONSABILE DI SETTORE

ATTESO che [redacted]
[redacted], sede legale in via [redacted] di Amantea e avente sede operativa dell'esercizio di vicinato non alimentare in Amantea alla [redacted];

PRESO ATTO della Scia prot. nr. [redacted] attinente l'avvio dell'esercizio di vicinato sopra detto, nonché di tutta la documentazione allegata a corredo della predetta pratica;

ATTESO che questo Ufficio, in ottemperanza della normativa vigente, ha predisposto e richiesto le opportune verifiche sui requisiti soggettivi ed oggettivi attivando i conseguenti endoprocedimenti collegati alla pratica di che trattasi, tra le quali istanza alla Prefettura di Cosenza avanzata per il tramite del portale BDNA nr. prot. 53236/20180629;

PRESO ATTO della comunicazione prot. 15412 del 27/02/2020 della Prefettura di Cosenza – Area 1 Ordine e Sicurezza Pubblica contenente **interdittiva** ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs 159/2011 emessa nei confronti delle società [redacted];

VISTA la vigente legislazione in materia ed in particolare gli artt. 67, 83, 91 e 100 del D.Lgs n° 159/2011;

ACCERTATO quindi, che nei confronti della società [redacted] di Amantea e sede operativa dell'esercizio di vicinato non alimentare in Amantea [redacted] sussistono le cause di decadenza, di sospensione, o di divieto di cui al decreto legislativo 159/2011;

PRESO ATTO che si rende necessario adottare apposito provvedimento di rigetto della Scia e autorizzazioni amministrative afferenti tali attività e contestuale immediata sospensione dell'esercizio *de quo*;

ATTESA la propria competenza giusto Decreto sindacale nr. 2576 del 17/02/2020 con il quale il Segretario Generale del Comune di Amantea Avv. Chiellino Carmela viene nominata Responsabile del Settore VIII e la D.ssa Zagordo Maria Concetta nominata sua sostituta;

VISTA la legge nr. 267/2000;

ORDINA

Per le motivazioni di cui sopra, con effetto immediato la chiusura dell'esercizio di vicinato settore non alimentare denominata [redacted], sede legale in [redacted] di Amantea e avente sede operativa dell'esercizio di vicinato non alimentare in Amantea alla [redacted];

DISPONE

La notifica della presente ordinanza al [redacted]

[REDACTED], in qualità di legale rappresentante

[REDACTED], a cura del Comando Polizia Municipale che ne accerterà anche la verifica dell'esecuzione;

La presente ordinanza sarà trasmessa ad opera dell'ufficio SUAP a:

1. Prefettura di Cosenza – Area 1 Ordine e Sicurezza Pubblica;
2. Stazione Carabinieri di Amantea;
3. Tenenza Guardia di Finanza di Amantea;
4. Comando Polizia Municipale

nonché all'inserimento nelle pratiche SUAP relative alle suddette attività acquisite per il tramite del portale di CalabriaSUAP;


AVVERTE

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

Il responsabile del presente procedimento è il Segretario Comunale Carmela Chiellino in qualità funzionario responsabile settore VIII.

Amantea li 28.02.2020

Il Responsabile
Avv. Carmela CHIELLINO
sost. D.ssa Maria Concetta ZAGGORDO



| | |
|---|---------------------|
| Città di Amantea (Provincia di Cosenza) | |
| Pubblicazione nel Libro Pretorio | |
| N° Reg. | <u>119</u> |
| Dal | <u>28 FEB. 2020</u> |
| Al | <u>14 MAR. 2020</u> |

